



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 2391 BIS C.C.

NONCHÉ DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI

CORRELATE ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010,

COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.

nell'adunanza tenutasi in data 29 novembre 2010 ed emendato in data 17 luglio 2015, in data 29 dicembre 2016, in data 11 luglio 2017 e da ultimo in data 22 novembre 2018

**FNM S.p.A. - SEDE LEGALE IN MILANO, PIAZZALE CADORNA, 14 - CAPITALE SOCIALE € 230.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO -
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE - C.F. e P.IVA 00776140154 - C.C.I.AA. MILANO - REA 28331**

INDICE

1.	PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	DEFINIZIONI	4
3.	APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCEDURA	9
4.	DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
	4.1.COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
	4.2.OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	10
	4.3.OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	12
	4.4.OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	14
	4.5.DELIBERE-QUADRO	16
5.	OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE	17
6.	CASI DI ESCLUSIONE	19
7.	INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	22
8.	REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E OBBLIGHI INFORMATIVI	24
9.	COMUNICAZIONI	26

1. PREMESSA – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (di seguito, la “**Procedura**”) è adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 *bis* c.c., nonché dal Regolamento concernente le operazioni in materia di parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il “**Regolamento Consob**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

La Procedura individua le regole che disciplinano l’identificazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate realizzate da FNM S.p.A. (di seguito, “**FNM**” ovvero la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse.

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altre disposizioni, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale:

“Amministratori Indipendenti”: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza nonché dal Codice di Autodisciplina (come di seguito definiti).

“Amministratori non Correlati”: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate (come di seguito definite).

“Codice di Autodisciplina”: il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*, edizione Luglio 2015, come successivamente modificato e integrato.

“Comitato”: il comitato per le Operazioni con Parti Correlate di cui all’art. 4.1. della Procedura.

“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

“Operazioni con Parti Correlate”: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come di seguito definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate (come di seguito definite);
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell’identificazione preventiva delle Operazioni con Parti Correlate e della tempestiva attuazione dei presidi procedurali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni medesime, la Struttura Affari Societari, Legali e Regulatori e la Struttura Amministrazione, Finanza e Controllo, in coordinamento con il Direttore Generale, anteriormente al compimento delle operazioni, devono accertare se le operazioni prospettate rientrino nell’ambito di applicazione della presente Procedura individuando preliminarmente lo *status* di Parte Correlata delle controparti sulla

base delle informazioni ricevute in applicazione del successivo art. 8, e la qualificazione delle singole operazioni in conformità alla Procedura stessa.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società sia pari o inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) con riferimento a ciascuna operazione.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: si intendono le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5 (cinque) per cento:

- Indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell’operazione ed il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:

- a. per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

- Indice di rilevanza dell’attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione ed il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell’attività dell’entità oggetto dell’operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- Indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob e dell'art. 7.2. della Procedura, la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra di loro. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Consob e dell'art. 7.2. della Procedura siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie”: le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

“Parti Correlate”: si intendono:

a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

i) controllano¹ la Società;

ii) sono controllati² dalla Società;

iii) sono sottoposti a comune controllo con la Società;

iv) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare una influenza notevole³ su quest’ultima;

v) esercitano il controllo sulla Società congiuntamente⁴ con altri soggetti;

¹ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Consob, il controllo è il *“potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività”*. Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisca controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo societario ed il controllo dell’entità è detenuto da quel Consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario ed il controllo dell’entità è detenuto dal quel consiglio o organo.

² Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Consob, *“una società controllata è un’entità, anche senza personalità giuridica, ..., controllata da un’altra entità”*.

³ Ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Consob, l’influenza notevole *“è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo”*. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzioni degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore al 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa

- b) le società collegate⁵ alla Società;
- c) le *joint venture*⁶ cui partecipa la Società;
- d) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società⁷;
- e) gli stretti familiari⁸ dei soggetti indicati ai precedenti punti a) o d);
- f) le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai precedenti punti d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 (venti) per cento dei diritti di voto;
- g) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

“Regolamento Emittenti”: il Regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

“Soci Non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“Testo Unico della Finanza” ovvero il **“TUF”**: il D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

⁴ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, il controllo congiunto *“è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica”*.

⁵ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, *“una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto”*.

⁶ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, una *joint venture* è *“un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto”*.

⁷ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono i *“soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società”*. In tale nozione si intendono ricompresi anche i Sindaci effettivi di FNM (anche in considerazione della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24/09/2010).

⁸ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob, si considerano stretti familiari di un soggetto *“quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente”*.

3. APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLA PRESENTE PROCEDURA

- 3.1. La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di FNM in data 29 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, e successivamente modificata in data 17 luglio 2015, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti, in data 29 dicembre 2016, in data 11 luglio 2017 e da ultimo in data 22 novembre 2018, previo parere favorevole del Comitato. Ogni successiva modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, ogni successiva modifica dovrà essere approvata previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 3.2. Il Presidente di FNM trasmette la presente Procedura alle società direttamente ed indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1.1. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati della Società. Alle riunioni del Comitato partecipa senza diritto di voto il Presidente del Collegio Sindacale della Società o un suo delegato, sempre che non ostino alla partecipazione gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4.1.2. Qualora uno o più dei componenti il Comitato risulti correlato, il Comitato è integrato da Amministratori Indipendenti non Correlati facenti parte del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure da quest'ultimo deliberate.

4.1.3. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei rispettivi membri in carica e il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora il Comitato sia composto da due Amministratori Indipendenti non Correlati, esso delibera all'unanimità.

4.1.4. In caso di stallo decisionale, il parere sull'Operazione con Parti Correlate di volta in volta interessata è rilasciato da un esperto indipendente nominato secondo quanto previsto dai successivi paragrafi 4.1.5. e 4.1.6.

4.1.5. Ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza dell'esperto, deve essere verificata l'eventuale esistenza di relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti selezionati e:

a) FNM;

b) i soggetti che controllano FNM, le società controllate da FNM o soggette con FNM a comune controllo;

c) gli amministratori delle società di cui ai precedenti punti a) e b).

4.1.6. L'esperto indipendente di cui al paragrafo 4.1.4. è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

4.2.1. Ad eccezione delle operazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 6. della Procedura, che non sono soggette all'*iter* procedimentale previsto dalla Procedura, le

Operazioni di Minore Rilevanza sono decise dall'organo di volta in volta competente previo parere motivato e non vincolante del Comitato in ordine all'interesse della Società al compimento delle Operazioni di Minore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni delle Operazioni di Minore Rilevanza.

- 4.2.2. Il Comitato e l'organo competente a deliberare sull'Operazione devono ricevere, con congruo anticipo, da parte del Direttore Generale - che a tale scopo si avvale anche delle altre funzioni aziendali - informazioni complete ed adeguate in merito alle Operazioni di Minore Rilevanza ed agli elementi caratteristici delle stesse quali la natura della correlazione, le modalità esecutive di tali Operazioni, le condizioni, anche di natura economica, per la realizzazione delle medesime Operazioni, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.
- 4.2.3. Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente a deliberare l'Operazione di Minore Rilevanza di effettuare, sia nel corso della fase istruttoria sia in quella deliberativa, un approfondito esame della stessa. Tale verifica deve essere supportata dalla documentazione sufficiente per illustrare le motivazioni delle Operazioni di Minore Rilevanza, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le Operazioni di Minore Rilevanza sono concluse. In particolare, qualora le condizioni delle Operazioni di Minore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 4.2.4. Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nelle Operazioni di Minore Rilevanza e siano scelti dal Comitato. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o a redigere una perizia, a seconda dei casi, con riguardo alle condizioni economiche e/o agli aspetti tecnici e/o alla legittimità delle Operazioni di Minore Rilevanza. La sussistenza del requisito di indipendenza degli esperti è valutato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5. della Procedura. Il tetto massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere parametrato al valore della singola Operazione di Minore Rilevanza e comunque non dovrà mai essere superiore al maggior valore tra (i) l'1 (uno) per cento del valore della singola Operazione di Minore Rilevanza ovvero (ii) Euro 10.000,00 (diecimila/00) .
- 4.2.5. Qualora il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati che costituiscono il Comitato sia pari a due, si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.3. della Procedura.

- 4.2.6. Nel caso in cui, con riferimento ad una Operazione di Minore Rilevanza, uno o più Amministratori Indipendenti che costituiscono il Comitato siano correlati, si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1.2. della Procedura. Nel caso in cui non risultino in carica almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati (e non sia dunque possibile procedere all'integrazione del Comitato ai sensi del richiamato paragrafo 4.1.2. della Procedura), il parere su tale Operazione di Minore Rilevanza è reso da un esperto indipendente nominato ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5. e 4.1.6. della Procedura.
- 4.2.7. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno ricevere una completa informativa, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.2.8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società concernenti l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza consiliare devono contenere adeguate motivazioni in merito all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle medesime operazioni per la Società ed il gruppo cui essa appartiene, nonché le risultanze del parere reso dal Comitato o dall'esperto indipendente nell'ipotesi prevista dal precedente paragrafo 4.2.6. della Procedura.
- 4.2.9. Fermo quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta in vigore, nonché sul proprio sito Internet, un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato (o dell'esperto indipendente nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.2.6. della Procedura), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Il parere negativo è allegato al richiamato documento.

4.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 4.3.1. Ad eccezione delle operazioni rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 6. della Procedura, che non sono soggette all'*iter* procedimentale previsto dalla Procedura, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione di FNM.
- 4.3.2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esclusivamente previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al

compimento delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 4.3.3. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato purché il relativo compimento sia autorizzato, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5), c.c., dall'Assemblea che delibera ai sensi del paragrafo 4.4.2.
- 4.3.4. Il Comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 4.3.5. Il Consiglio di Amministrazione assicura che il Comitato - o un suo componente appositamente delegato - sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte del Direttore Generale, che a tale scopo si avvale anche delle altre funzioni aziendali, in modo tempestivo di complete ed adeguate informazioni in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, quali la natura della correlazione, le modalità esecutive di tali Operazioni di Maggiore Rilevanza, le condizioni, anche di natura economica, per la realizzazione delle medesime Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.
- 4.3.6. Il Comitato - e/o per esso il suo componente appositamente delegato - ha altresì la facoltà di partecipare alla fase delle trattative ed a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 4.3.7. Sia nel corso della fase istruttoria sia in quella deliberativa delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia il Comitato che il Consiglio di Amministrazione devono procedere ad un approfondito esame delle stesse. Tale verifica deve essere supportata dalla documentazione sufficiente per illustrare le motivazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono concluse. In particolare, qualora le condizioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 4.3.8. Ai fini del rilascio del parere, il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza e siano scelti dal Comitato. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o a redigere una perizia, a seconda

dei casi, con riguardo alle condizioni economiche e/o agli aspetti tecnici e/o alla legittimità delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. La sussistenza del requisito di indipendenza degli esperti è valutato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.5. della Procedura.

4.3.9. Qualora uno o più dei componenti il Comitato sia correlato, si applica il precedente paragrafo 4.1.2. della Procedura ove risulti possibile riportare almeno a tre il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati costituenti il Comitato. Nel caso in cui il numero di Amministratori Indipendenti non Correlati in carica sia pari a due, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato, per le fasi delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione di tale Operazione di Maggiore Rilevanza, sono attribuiti ai due Amministratori Indipendenti non Correlati in carica. In tale ipotesi, gli anzidetti Amministratori Indipendenti non Correlati si avvalgono del supporto di un esperto indipendente, nominato con delibera del Comitato ai sensi del paragrafo 4.1.3 ovvero, in mancanza di tale delibera, ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5. e 4.1.6 della Procedura.

4.3.10. Nel caso in cui risulti in carica un solo Amministratore Indipendente non Correlato o non risulti in carica alcun Amministratore Indipendente non Correlato, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato, per le fasi delle trattative, dell'istruttoria e dell'approvazione di tale Operazione di Maggiore Rilevanza, sono svolti da un esperto indipendente nominato ai sensi dei precedenti paragrafi 4.1.5. e 4.1.6 della Procedura.

4.3.11. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dovranno ricevere una completa informativa, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

4.3.12. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono contenere adeguate motivazioni in merito all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle medesime Operazioni per la Società ed il gruppo cui essa appartiene.

4.4. *OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE*

4.4.1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4.4.2. della Procedura, quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea o devono essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 4.2. e 4.3. della Procedura si applicano in quanto compatibili con riferimento alla fase delle trattative (nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza), alla fase istruttoria e alla fase di

approvazione – da parte del Consiglio di Amministrazione – della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

- 4.4.2. Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza, da sottoporre all'Assemblea, possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti (o dell'esperto indipendente chiamato a rendere il parere nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 4.3.10. della Procedura). In tale caso, L'Operazione di Maggiore Rilevanza non potrà essere realizzata qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sempre che i Soci non Correlati rappresentino in Assemblea almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto, fermo comunque il rispetto dei *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere dell'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge.
- 4.4.3. Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea possono essere concluse in deroga ai precedenti paragrafi 4.4.1. e 4.4.2., a condizione che:
- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
 - b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti a) e b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta in vigore.
- 4.4.4. Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'organo amministrativo non può realizzare l'operazione qualora i Soci non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci non Correlati votanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta in vigore, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

4.5. DELIBERE-QUADRO

4.5.1. Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

4.5.2. Nel caso indicato al precedente paragrafo 4.5.1. e fermo quanto previsto dall'art. 6. della Procedura:

- a) le disposizioni dei precedenti artt. 4.2. e 4.3. della Procedura si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- b) le disposizioni dei precedenti artt. 4.2. e 4.3. della Procedura non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera:
 - 1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - 2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - 3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - 4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- c) con cadenza trimestrale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli amministratori delegati informano il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

4.5.3. In occasione dell'approvazione della delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 7. della Procedura, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera superi le soglie previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. In tal caso, le singole Operazioni con Parti Correlate compiute in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate ai fini del cumulo previsto *sub* art. 7.2. della Procedura.

5. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

- 5.1. Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza compiute da società controllate si applicano gli obblighi informativi di cui all'art. 7. della Procedura.
- 5.2. Qualora FNM - per scelta autonoma ovvero in applicazione di delibere, procedure e regolamenti interni - esamini e/o approvi una Operazione con Parti Correlate da realizzarsi da una società controllata si applicano le previsioni degli artt. 4.2 e 4.3 in relazione alla rilevanza dell'operazione, ferma restando l'applicazione degli artt. 4.5 e 6 della Procedura.
- 5.3. Nei casi di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate possono essere compiute dalle controllate anche in deroga al precedente paragrafo purché:
- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di FNM, nonché il Presidente del Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale di FNM, siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; e
 - b) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di FNM alla prima riunione utile successiva al compimento dell'Operazione con Parti Correlate.
- 5.4. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi informativi di cui all'art. 7. della Procedura, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta direttamente ed autonomamente da una società controllata, senza cioè che sia esaminata e/o approvata dalla Società, le disposizioni della presente Procedura non trovano applicazione. Tuttavia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di FNM ovvero i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati e/o gli organi amministrativi delle società controllate possono, di volta in volta, richiedere l'applicazione della Procedura a tali operazioni, rimettendole ad FNM, tenuto conto del fatto che possano qualificarsi come Operazioni di Maggiore ovvero Minore Rilevanza e comunque valorizzando adeguatamente, il ruolo (anche in termini di scopo sociale e *mission* aziendale) e l'autonomia decisionale e operativa delle società facenti parte del gruppo FNM.
- 5.5. Ai fini del presente art. 5: (a) si deve far riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359 cod. civ.; (b) l'approvazione o l'esame preventivo non debbono necessariamente avvenire con deliberazione espressa, ma è sufficiente che un dirigente con responsabilità strategiche della Società esamini o approvi le operazioni delle controllate in forza delle deleghe conferitegli e delle *policy* aziendali vigenti all'interno del gruppo; (c) per "esame" si intende

non già la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione da parte della società controllata.

6. CASI DI ESCLUSIONE

- 6.1. Sono escluse dall'applicazione della presente Procedura le Operazioni di Importo Esiguo.
- 6.2. Le disposizioni stabilite dalla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato), ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.
- 6.3. Fermi restando gli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 7.7. della Procedura, sono escluse dalla applicazione della presente Procedura le deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente art. 6.2. della Procedura, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, qualora:
- a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- 6.4. Le disposizioni della presente Procedura non si applicano ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi restando gli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 7.7. della Procedura.
- 6.5. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 7.7. della Procedura, sono del tutto escluse dalla presente procedura le operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, purché in tali società controparti dell'operazione non sussistano interessi, qualificati come significativi, di altre Parti Correlate della Società. Si presumono sussistere interessi significativi quando: i) la Parte Correlata - diversa da una società controllata o collegata di FNM - detenga una partecipazione pari o superiore al 20 (venti) per cento del capitale della società controllata o

collegata; ii) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di FNM – abbia comunque il diritto di percepire utili in misura pari o superiore al 20 (venti) percento nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari in FNM, l'interesse sarà significativo solo se il "peso" della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione in FNM; iii) la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

- 6.6. Fermo restando il rispetto degli applicabili obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 7.7. della Procedura, sono del tutto escluse dall'applicazione della presente Procedura le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi restando gli applicabili obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e di cui all'art. 7.7. della Procedura, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, e specifica nelle relazioni di cui all'art. 7.7. della Procedura, le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione.
- 6.7. Quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza, detta Operazione di Minore Rilevanza ovvero di Maggiore Rilevanza può essere conclusa in deroga a quanto disposto dagli artt. 4.2. e 4.3. della presente Procedura, fermi restando gli applicabili obblighi informativi di cui all'art. 7. della Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
- a) qualora l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale devono essere informati delle condizioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate;
 - b) l'Operazione con Parti Correlate deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui al punto b) una relazione inerente alle ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire – se del

caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;

- d)* entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

7. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere o direttamente da queste ultime, la Società - fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - predispone un documento informativo redatto in conformità alla normativa regolamentare di volta in volta vigente.
- 7.2. La Società predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni di Maggiore Rilevanza. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere, e non si considerano le Operazioni con Parti Correlate escluse di cui all'art. 6. della Procedura né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del paragrafo 4.5.3. della Procedura.
- 7.3. Ove del caso, le società controllate devono mettere a disposizione di FNM tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del documento informativo.
- 7.4. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa (anche regolamentare) di volta in volta vigente.
- 7.5. La Società mette a disposizione del pubblico - in allegato al documento informativo o sul proprio sito Internet - gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e/o di esperti indipendenti. Con riguardo ai pareri resi da esperti indipendenti, la Società può decidere - motivando tale scelta - di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Consob.
- 7.6. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'art. 7.1. della Procedura e dai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico con le modalità indicate dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui pubblici le richiamate

informazioni in documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.7. Ai sensi dell'art. 154 *ter* del Testo Unico della Finanza, la Società provvede inoltre all'inclusione - nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale - delle informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate - come definite ai sensi dell'art. 2427 cod. civ. e dei principi contabili internazionali di volta in volta vigenti (IAS 24) - concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informativa sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

8. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE E OBBLIGHI INFORMATIVI

- 8.1. FNM istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi dell'art. 2. della Procedura OPC.
- 8.2. La predisposizione e l'aggiornamento del registro delle Parti Correlate sono effettuati a cura della Struttura Affari Societari, Legali e Regolatori della Società sulla base delle informazioni ricevute dalla Parti Correlate della Società. Tale registro aggiornato, nel rispetto della specifica procedura aziendale, viene trasmesso al/messo a disposizione del, Consiglio di Amministrazione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nonché alle funzioni competenti e alle società controllate.
- 8.3. Il responsabile della Struttura Affari Societari, Legali e Regolatori della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascuna Parte Correlata Diretta (intendendosi per tali gli amministratori, i sindaci effettivi, i dirigenti con responsabilità strategiche di FNM (come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione) l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo contestualmente a ciascuna Parte Correlata Diretta la trasmissione iniziale dei dati circa le Parti Correlate Indirette alla medesima riconducibili (intendendosi per tali gli stretti familiari della Parte Correlata Diretta e le società sulle quali la Parte Correlata Diretta o i suoi stretti familiari esercitano il controllo, solitario o congiunto, o l'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 (venti) percento dei diritti di voto).
- 8.4. Ciascuna Parte Correlata Diretta ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili, ad informare tempestivamente FNM di ogni avvio di trattative con FNM o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.
- 8.5. Ciascuna società controllata da FNM deve tempestivamente informare la Società di ogni avvio di trattative riguardanti un'Operazione con Parti Correlate che intenda compiere. In ogni caso, anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo, ciascuna delle Parti Correlate Dirette è tenuta a fornire alla Società (all'attenzione del responsabile della Struttura Affari Societari, Legali e Regolatori) i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate - Dirette e Indirette - esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

8.6. Il registro delle Parti Correlate è aggiornato con periodicità almeno semestrale.

9. COMUNICAZIONI

- 9.1. Le Parti Correlate di FNM comunicano tempestivamente alla Struttura Affari Societari, Legali e Regolatori della Società le informazioni necessarie per consentire a FNM di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento Consob e dalla presente Procedura.
- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione assicura che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento Consob e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 7.7. della Procedura.
- 9.3. La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 9.4. Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.